

n. 382/73 Reg. Con.

Sent. N.

30224 DEPT

REPUBBLICA ITALIANA

ORIGINALE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Fogli N. 1

LA CORTE D'APPELLO DI MILANO

N. 172 R. Cr.

Sezione 1^a Civile

N. 316 Rep.

composta dai Signori:

Dott. Corselli Luigi Presidente

" Recanatesi Vincenzo Consigliere

" Brescia Biagio "

" Palladino Giuliano " relatore

" Meoni Michele "

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile promossa in grado d'appello con citazione notificata il 15/3/1973 a ministero aiutante ufficiale giudiziario Luigi Petraroli dell'Ufficio unico notificazioni di questa Corte, e posta in deliberazione all'udienza collegiale del 13 dicembre 1974

T R A

Soc. C.I.P.R.A. s.a.s. con sede in Milano, in persona del socio accomandatario Philippe Schmutz con il proc. gen. avvocato Raffaele Nobili di Milano, via S. Pietro all'Orto 11, che la rappresenta e difende in unione agli avv. ti Ariberto

www.Nobili.it

NOTA...
ESAMI...
RISULTATI...
Dir. Gen. ...

INSTRUMENTO IN DATA...
PUBBLICATO IN DATA...
11.4.75
IL DIRETTORE
11.4.75



Mignoli e Antonio Visentini per procura speciale
alle liti 29/3/74 n. 10203 rep. aut. Notaio dr.

A. Gallizia -

- APPELLANTE -

E

PEZZOTTA CAMILLO con il proc. dom. avvocato

Alfredo Cutrera di Milano, viale Elvezia n. 12

che lo rappresenta e difende in unione all'avv.

Gregorio Leone per procura speciale a margine del-

la citazione di primo grado -

- APPELLATO -

E

con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in

persona del Sostituto Procuratore Generale dr.

Nicola Ambrosini -

OGGETTO: Nullità lodo arbitrare -

Sulle seguenti conclusioni:

1) per l'appellante: (= CIPRA)

IN VIA PRINCIPALE:

a) assolvere la Cipra s.a.s. da ogni domanda
contro di essa proposta dal Sig. Pezzotta, con la
condanna dello stesso nelle spese processuali dei
due gradi;

TO CITA L. _____
TO CITA L. _____
TO CITA L. _____
TO CITA L. _____
TO CITA L. _____
TO CITA L. _____
TO CITA L. _____

TO CITA L. _____
TO CITA L. _____
TO CITA L. _____


scelta copia esecutiva
Avv. _____

15 APR 1975

Il Cancelliere



WWW.NEWYORKCONVENTION.ORG



b) IN VIA RICONVENZIONALE, dichiara l'efficacia in Italia, eventualmente ex art. 799 C.P.C., del lodo di cui è causa;

c) IN SUBORDINE: condannare il Sig. Pezzotta a pagare alla appellante la somma di £.3.200.000 per capitale, con gli interessi semplici del 10,5% del 19 agosto 1970 e composti, sempre in ragione del 10,5% dalla domanda, e di Lit. 170.180 per spese arbitrali, con gli interessi come sopra"".

2) per l'appellato: (PEZZOTTA)

""Piaccia alla Ecc.ma Corte, rejeta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

IN VIA PRINCIPALE, confermare in ogni sua parte l'impugnata sentenza con la condanna della appellante alle spese del giudizio di appello;

IN VIA SUBORDINATA e incidentale e con riserva di gravame, dichiarare l'inefficacia della sentenza arbitrale de qua a sensi dell'art. 797 n. 1, n. 4, n. 6 e n. 7; con la vittoria delle spese;

IN VIA ULTERIORMENTE GRADATA e con riserva di gravame, respingere la domanda di esame del merito, non ricorrendo le ipotesi di cui all'art. 799 C.P.C., e respingere comunque ogni pronuncia

= default



sulla domanda di condanna al pagamento della somma di £. 3.200.000 e accessori siccome non procedibile in questo giudizio a sensi dell'art. 36 C.P.C. e comunque inammissibile sussistendo una clausola per arbitrato irrituale presso la A.C.C. & S. di Genova; con la vittoria delle spese"".

3) IL PUBBLICO MINISTERO:

""Dichiara di non aver conclusioni da prendere nella presente causa"".

- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -

CIPRA = buyer
 PERAZZOTA = seller

Fish flour

La S.A.S. CIPRA, con sede in Milano, acquistava da Camillo Pezzotta, domiciliato a Sesto S. Giovanni, con due contratti del 12/11/1939, duecento tonnellate di farina di pesce del Sudafrica, del Perù e del Cile, alla rinfusa, al prezzo di £. 17.500 al q.le sdoganato, tasse pagate, pranta da Rotterdam e/o Brema e/o Amburgo, franco vagone Chiasso.

La merce non veniva consegnata nel termine previsto e allora la CIPRA, scaduto anche il termine di tre giorni accordato a titolo di "estensione", si rivolgeva ad un mediatore della Camera Arbitrale della Borsa Merci di Amburgo per la determinazione del prezzo (" PREISBESTIMMUNG ") a norma del paragrafo 3° del contratto

First:
 Schiedsgericht

Coru



n. 7 di Amburgo.

Ritenendo poi troppo basso il prezzo determinato dal mediatore, la CIPRA si rivolgeva alla Camera Arbitrale della Borsa Merci di Amburgo, d'accordo con il Pezzotta, che nominava per iscritto (lettera 1°/3/1970) il suo arbitro.

not explicit

La Camera Arbitrale di Amburgo, con decisione del 19/8/1970, condannava il Pezzotta a pagare alla CIPRA la somma di f. 3.200.000, oltre agli interessi nella misura del 10,5% e tre quarti delle spese arbitrali liquidate in D.M. 1320.

La decisione diveniva definitiva (attestazione 25/7/72 della Cancelleria del Tribunale di Amburgo) nella Repubblica Federale Tedesca.


binding in FRG
certificate LG


Il Pezzotta, invitato al pagamento delle predette somme, si rifiutava e, con citazione notificata il 18/3/1971, conveniva la società CIPRA davanti al Tribunale di Milano, chiedendo che a norma degli artt. 2 e 800 C.P.C. venisse dichiarata la nullità della decisione arbitrale straniera, in quanto pronunciata nei confronti di soggetti (cittadino residente e società con sede in Italia) sottoposti entrambi alla giurisdizione italiana.

foreign

Si costituiva la CIPRA ed eccepeva la

established





3 - incompetenza del Tribunale, in quanto la domanda attrice doveva essere a suo avviso qualificata come domanda di " accertamento dell'inefficacia in Italia di una sentenza (arbitrale) straniera od azione di accertamento negativo dell'efficacia ", come tale ^{subject matter} soggetta alla competenza funzionale inderogabile della Corte d'Appello, a norma dell'art. 796 C.P.C.

NYC: no requirement of diversity of nationalities

In ogni caso, il requisito della diversità di cittadinanza delle parti non sussisteva più a seguito dell'entrata in vigore in Italia, con la legge 19/1/1968 n. 62, della Convenzione di New York del 10/6/1958, che tale requisito più non prevede.

In via riconvenzionale, infine, la CIPRA proponeva una domanda di declaratoria d'efficacia della sentenza arbitrale straniera, a norma dell'art. 800 in relazione ^{butta} agli artt. 797 segg. C.P.C.

Con sentenza dell'11 ottobre 1972, l'adito Tribunale, ritenuta la propria competenza, ^{confirmar} dichiarava l'inefficacia della decisione emessa dalla Camera Arbitrale della Borsa Merci di Amburgo e condannava la CIPRA alle ^{coste} spese.

Il Tribunale motiva ^{per} la sentenza ^{per} Italy



l'altro osservando:

- 7 -

1) " che la competenza funzionale inderogabile della Corte d'Appello ai sensi del citato articolo (796 C.P.C.) sussiste solo nell'ipotesi di accertamento costitutivo di attribuzione di efficacia in Italia della sentenza straniera (delibazione) e non anche in sede di accertamento dichiarativo di nullità della sentenza straniera " ;


Q functional competence?

Trib no nullification of foreign aw.

2) che la sentenza arbitrale pronunciata in Germania non poteva avere efficacia in Italia in quanto pronunciata, in violazione dello art. 2 e dell'art. 800 C.P.C., tra un cittadino italiano residente in Italia ed una società italiana avente la sua sede in Italia;

3) che, contrariamente alla tesi della CIPRA, anche la Convenzione di New York " si applica solo in caso di diversa nazionalità delle parti e nei limiti fissati dall'art. 2 C.P.C.", in quanto il presupposto, anche tacito, di applicabilità di ogni convenzione internazionale è che " ciascuna delle parti contraenti sia sottoposta alla sovranità di uno stato aderente ed entrambe non soggiacciano alla sovranità di un medesimo stato (c.d. principio dell'internazionalità dei

Trib NYC: diversity of nationality



consueti) ".

Contro la decisione del Tribunale ha proposto appello la CIPRA.


Il Pezzotta si è costituito ed ha chiesto il rigetto dell'impugnazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

① - Con il primo motivo di gravame, l'appellante si duole che il Tribunale abbia respinto l'eccezione d'incompetenza proposta da essa CIPRA.

"Se è vero - osserva al riguardo l'appellante - che l'art. 796 C.P.C. prevede espressamente solo il caso dell'accertamento positivo dell'efficacia di una sentenza straniera, è pur vero che le stesse esigenze e ragioni, che hanno giustificato l'attribuzione alla Corte d'Appello della competenza funzionale a deliberare le sentenze straniere, sussistono anche nel caso in cui si chieda di accertare che una sentenza non è efficace in Italia. Infatti sia nel caso di accertamento positivo, sia in quello di accertamento negativo, le valutazioni logico-giuridiche cui il giudice è chiamato sono esattamente le stesse".

Il motivo è fondata, sia pure per ra-





gioni in parte diverse la quale prospettata
dall'appellante.

Con la citazione introduttiva del giudizio, il Pezzotta ha chiesto una declaratoria di nullità e di inefficacia (" dichiarare nulla e di nessun effetto ") della decisione arbitrare della Camera della Borsa Merci di Amburgo. Lo stesso Pezzotta ha prospettato, quale " CAUSA PTTENDI " della sua domanda di accertamento negativo, la violazione del disposto dell'art. 2 C.P.C., norma che " non concede la facoltà ai cittadini italiani residenti di derogare convenzionalmente la giurisdizione italiana a favore di arbitri che pronuncino all'estero ".

Le altre richieste sono meramente accessorie, se non addirittura superflue, come quella di declaratoria " che la ditta Pezzotta nulla deve alla ditta CIPRI in forza della detta decisione arbitrare ".

Il motivo attinente al difetto di giurisdizione dell'arbitro straniero esaurisce in sostanza la " CAUSA PTTENDI " e, sia pure ai fini dell'accertamento dell'inefficacia della sentenza arbitrare, e quindi sotto un aspetto negativo, si riferisce alla previsione di cui al n. 1 dello



art. 797 C.P.C., richiamate dall'art. 800 (giurisdizione del giudice straniero).

La domanda proposta dal Pezzotta si prospetta in definitiva come una domanda di accertamento dell'inefficacia nella Repubblica della sentenza arbitrale straniera.

Il Tribunale ha ravvisato in essa un più ampio e diverso contenuto (" domanda diretta a paralizzare la pretesa creditoria della convenuta ") senza avvedersi che tale contenuto era soltanto una conseguenza accessoria della domanda, intesa ad ottenere una declaratoria d'inefficacia della sentenza arbitrale straniera: in tanto il Pezzotta poteva ottenere il disconoscimento della pretesa creditoria della CIPRA, in quanto la sentenza arbitrale fosse dichiarata inefficace.

La domanda del Pezzotta appare pertanto come una domanda di accertamento dell'inefficacia della sentenza arbitrale per mancanza del presupposto previsto dall'art. 797 n. 1 in relazione all'art. 800 C.P.C. e come tale può già ritenersi compresa nella competenza funzionale di questa Corte. Non vi è infatti ragione alcuna per escludere l'ipotesi in esame dall'ambito d'applicabilità del principio secondo cui il giudice

Court
action of
Pezzotta is
only a request
for a declaration
of inefficacy of
award because
of Art. 797(1) &
800




patente per una determinata materia è anche giudice delle domande di accertamento negativo a tale materia attinenti.

La competenza funzionale di questa Corte, comunque, si è ulteriormente puntualizzata in esito alle vicende processuali e precisamente a seguito della proposizione da parte della CIPRA, in via riconvenzionale, di una domanda di declaratoria d'efficacia della sentenza arbitrale straniera.

Per le considerazioni che precedono, deve anzitutto escludersi che ricorra l'ipotesi prevista dall'art. 799 C.P.C., l'ipotesi, cioè, della delibazione incidentale, in quanto il giudizio è stato instaurato direttamente per sottoporre al giudice la questione dell'efficacia della sentenza arbitrale.

In secondo luogo, a seguito della proposizione della domanda riconvenzionale, non può sussistere più alcun dubbio in ordine all'oggetto della controversia, in quanto tale riconvenzionale, di accertamento positivo dell'efficacia in Italia della sentenza arbitrale straniera, costituisce, per così dire, il complemento e l'integrazione della domanda attrica.

D'altra parte, qualora dovesse ritenersi



12 - si la diversità dell'oggetto della domanda attrice, non potrebbe tuttavia negarsi il carattere pregiudiziale di quella riconvenzionale, con la conseguenza che si sarebbero dovute applicare le disposizioni degli artt. 36 e 34 C.P.C., con la rimessione della causa a questa Corte.

(2.) - Con il secondo motivo di gravame, l'appellante critica la tesi del Tribunale, secondo cui la Convenzione di New York non sarebbe altro che un "aggiornamento" delle Convenzioni di Ginevra del 1923 e del 1927 ed assume che invece essa "supera ed abroga tali convenzioni", che ponevano il requisito dell'internazionalità delle parti. Di conseguenza, avendo la Convenzione di New York disciplinato tratta la materia dell'arbitrato internazionale e non prevedendo il predetto requisito, esso più non sussiste. Pertanto "l'art. 2 C.P.C. è stato male invocato, perchè derogato dalla legge (speciale) che ha reso esecutiva in Italia la Convenzione di New York".


In ogni caso, secondo l'appellante, "un arbitrato pronunciato in Italia fra cittadini tedeschi e in Germania fra cittadini italiani è perfettamente valido" a norma dell'art. 8




della convenzione italo-tedesca del 9/3/1936, resa esecutiva in Italia con legge 14/12/1937 n.106 e "richiamata in vigore" fra l'Italia e la Repubblica Federale Tedesca con scambio di note 20/11/52 (G.U. 16/12/52 n. 291).

Il motivo è fondato.

L'art. 1 del Protocollo relativo alle clausole di arbitrato in materia commerciale firmato a Ginevra il 24 settembre 1923 e reso esecutivo con la legge 8/5/1927 n. 783 dispone che "ciascuno degli stati contraenti riconosce la validità, fra parti soggette rispettivamente alla giurisdizione di stati contraenti diversi (" ENTRE PARTIES SOUMISES RESPECTIVEMENT A LA JURIDICTION D'ETATS CONTRACTANTS DIFFERENTS "), di un compromesso o di una clausola compromissoria a mezzo dei quali le parti s'impegnano in un contratto, di carattere commerciale o vertente su ogni altra materia suscettibile di essere regolata con arbitrato, a sottoporre, in tutto o in parte, le controversie che potessero insorgere a causa di tale contratto, ad un arbitrato, anche se questo deve svolgersi in un paese diverso da quello alla cui giurisdizione è soggetta ciascuna delle parti del contratto ".






L'art. 2 dispone poi che ciascuno stato contraente s'impegna ad assicurare l'esecuzione delle sentenze arbitrali.

L'art. 1 della Convenzione per la esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, firmata a Ginevra il 26/9/1927 e resa esecutiva con legge 18/7/1930 n. 1244, prevede il riconoscimento, nel territorio di una delle Alte Parti contraenti, delle sentenze arbitrali pronunziate sulla base di un compromesso o di una delle clausole compromissorie di cui al Protocollo di Ginevra del 24/9/1923.

Lo stesso articolo prevede l'esecuzione delle sentenze arbitrali pronunziate nel territorio di una delle Alte Parti, tra persone soggette alla giurisdizione di una delle stesse Alte Parti (" ENTRE PERSONNES SOUMISES A LA JURIDICTION DE L'UNE DES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES ").

Le disposizioni delle Convenzioni di Ginevra del 1923 e del 1927, per quanto riguarda le clausole compromissorie e il riconoscimento delle sentenze arbitrali straniere, hanno carattere di " LEX SPECIALIS " e esse tali hanno conservato vigore anche in costanza della successiva norma dell'art. 2 C.P.C., di carattere generale

GP 1423 +
GC 427
Lex Specialis



e restrittivo, ad essa derogando, per la loro specialità. (In tal senso, da ultimo, Cass. Sez. Un. 8/11/71 n. 3147; Cass. Sez. Un. 27/2/70 n. 470; Cass. 30/4/69 n. 1403) → St no.1

La deroga alla giurisdizione italiana a favore di un arbitro straniero, prevista dallo art. 1 del Protocollo di Ginevra del 23 settembre 1923, è consentita solo tra parti assoggettate alla sovranità di stati diversi, che siano entrambi aderenti al Protocollo stesso. Tale principio emerge chiaramente dalla disposizione dell'art. 1 ("ENTRE PARTIES SOUMISES....." ecc.) e va esteso anche al Protocollo del 1927 per il coordinamento fra i due primi articoli dei due Protocolli. Fra l'altro, l'art. 1 del Protocollo del 1927 si richiama alle sentenze arbitrali rese in base al compromesso o alla clausola compromissoria previsti del Protocollo del 1923 ("SENTENCES ARBITRALES RENDUES A LA SUITE D'UN COMPROMIS OU D'UNE CLAUSE COMPROMISSOIRE VISES AU PROTOCOLE.....24/9/1923").

La Suprema Corte si è pronunciata in tal senso, da ultimo, con sentenza del 27/2/1970 n. 470, a Sezioni Unite.

Il principio di specialità sopra richiamato deve essere applicato anche alla Convenzione



per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere stipulata a New York il 10 giugno 1958, Convenzione a cui l'Italia ha aderito in forza della legge 19/1/68 n. 62. L'applicabilità del principio si fonda sul fatto che la Convenzione di New York, successiva all'entrata in vigore dell'art. 2 C.P.C., ha estesamente ed esaurientemente regolato tutta la materia del riconoscimento e dell'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere (art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale).

Rimane pertanto da accertare se, vigente la Convenzione di New York, succeduta alle Convenzioni di Ginevra, la deroga alla giurisdizione italiana sia consentita solo tra parti assoggettate a stati diversi.

③ - Il paragrafo 2 dell'art. VII della Convenzione di New York dispone che " Il Protocollo di Ginevra del 1923 relativo alle clausole d'arbitrato e la Convenzione di Ginevra del 1927 per l'esecuzione delle sentenze arbitrali cesseranno di produrre i loro effetti fra gli stati contraenti dal giorno e nella misura in cui essi saranno vincolati dalla presente Convenzione ".



Con il venir meno delle Convenzioni

17


di Ginevra è venuto meno anche il requisito, posto dalle Convenzioni stesse, della diversa nazionalità delle parti.

Il raffronto va pertanto stabilito direttamente fra le disposizioni della Convenzione di New York e quelle degli artt. 2 e 800 C.P.C., ferma la prevalenza della prima, quale "LEX SPECIALIS", su queste ultime.

La Corte ritiene che l'esame, particolare e complessivo, della normativa contenuta nella Convenzione di New York faccia escludere la sussistenza del predetto requisito.

Le discipline, anche internazionali, che si avvicendano nel tempo per regolare una data materia seguono un determinato schema formale nel cui ambito variano di volta in volta i contenuti. Ogni evoluzione ha pur sempre una sua linea di continuità, logica, sistematica e formale, e di tale continuità deve tenere soprattutto conto, per stabilire la portata o perfino la sussistenza delle singole variazioni, ogni analisi della successione delle leggi nel tempo.

All'art. 1 del Protocollo di Ginevra del 1948 e all'art. 1 del Protocollo di Gi-



Legge del 1987 commissionaria, per la materia trattata, gli articoli I, II, III della Convenzione di New York.

Ebbene, in questi ultimi articoli, a differenza dei primi, non è previsto affatto il requisito in ordine alla cui sussistenza è controversia.

L'articolo I della Convenzione di New York così recita: " LA PRESENTE CONVENTION S'APPLIQUE A LA RECONNAISSANCE ET A L'EXECUTION DES SENTENCES ARBITRALES RENDUES SUR LE TERRITOIRE D'UN ETAT AUTRE QUE CELUI OU LA RECONNAISSANCE ET L' EXECUTION DES SENTENCES SONT DEMANDEES ET ISSUES DE DIFFERENDS ENTRE PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES..."

ART I

L'internazionalità è stabilita anzitutto oggettivamente in base al fatto che la sentenza arbitrale è stata emessa sul territorio di un altro stato (" D'UN ETAT AUTRE "): quanto ai soggetti, la dizione è ampia (" PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES ") e senza alcuna limitazione.

Anche l'articolo II, concernente il riconoscimento delle clausole compromissorie, non contiene limitazioni soggettive, in palese

ART II



e stretta contrapposizione con il corrispondente art. 1 della Convenzione di Ginevra del 1923, in cui si fa riferimento a " PARTIES SOUMISES RESPECTIVEMENT A LA JURIDICTION D'ETATS CONTRACTANTS DIFFERENTS ".

L'articolo V della Convenzione di New York elenca specificamente i requisiti e le condizioni per il riconoscimento della sentenza arbitrale e l'"exequatur". ebbene fra tali requisiti non figura in alcun modo quello in esame.

Deve anzi osservarsi che i casi di rifiuto del riconoscimento e dell'esecuzione previsti nei paragrafi 1 e 2 dell'art. V rivelano, ad un esame complessivo, un notevole " FAVOR " nei confronti della sentenza arbitrale.

Infatti:

a) il riconoscimento e l'esecuzione possono essere ottenuti in base alla semplice produzione dell'originale della sentenza e del testo della clausola compromissoria (o di copie autentiche) a norma dell'art. IV;

b) non possono imporsi condizioni più rigorose ed esigersi spese più elevate rispetto a quelle concernenti le sentenze arbitrali nazionali (art. III);

Art. V

Art. IV

Art. III



di spetta alla parte contro cui è Art. V

invocata la sentenza fornire la prova della sussistenza degli elementi ostativi previsti nelle lettere a), b), c) del n. 1 dell'art. V, mentre d'ufficio vengono accertate soltanto i requisiti di cui alle lettere a) e b) del n. 2 e cioè l'assoggettabilità ad arbitrato della materia disputata e la contrarietà del riconoscimento e dell'esecuzione della sentenza arbitrata all'ordine pubblico del paese in cui sono richieste (" QUE LA RECONNAISSANCE OU L'EXECUTION DE LA SENTENCE SERAIT CONTRAIRE A L'ORDRE PUBLIC DE CE PAYS ").

Le ragioni che hanno ispirato la eliminazione del requisito posto dalle Convenzioni di Ginevra e il " FAVOR " che accompagna il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere possono in via generale ravvisarsi nell'esigenza di agevolare al massimo, nel moltiplicarsi e nel complicarsi dei rapporti privati internazionali, specie commerciali, la soluzione delle controversie da tali rapporti derivanti. L'elemento soggettivo si affievolisce notevolmente nel settore mercantile, in cui si prospetta sempre più decisamente l'aspetto oggettivo di un vero e proprio contratto internazionale, che sp-

111-0

D. 5/1/17



cie nella fase esecutiva e in quella (eventuale)
 litigiosa comporta accertamenti ed operazioni in
 stati diversi. Basta citare, ad esempio, gli ac-
 certamenti di vizi di merci in parti stranieri,
 la determinazione dei prezzi di vendita in per-
 dita nella città di un altro stato; il collega-
 mento fra contratti d'acquisto e di rivendita
 (come nel caso in esame), ecc.. In tutti questi
 casi, un giudizio arbitrale " in loco ", magari
 affidato ad organi a tal fine precostituiti (Art.
 1 della Convenzione di New York: " ORGANES D'AR-
 BITRAGE PERMANENTS "), può assicurare quanto me-
 no maggior precisione e tempestività d'accerta-
 menti, maggiore speditezza, minori spese.

ART I (2)

Gli inconvenienti denunciati dal-
 l'appellato, sintetizzabili in un affievolimento
 del potere statale (ad esempio per quanto con-
 cerne il fisco e la giurisdizione) sono l'inevi-
 tabile lato negativo del fenomeno, ampiamente
 positivo, della interazione economica fra sta-
 ti, interazione che è irreversibile nel mondo
 moderno e che si coglie ad ogni livello, dal si-
 stema monetario a quello delle comunicazioni.


Pezzo

D'altra parte è decisivo osserva-
 re che l'Italia ha aderito alla Convenzione di

WWW.NEYORKCONVENTION.ORG

11-0

not. p. r. h.



New York e tale decisione ha indubbiamente implicato la valutazione dei vantaggi e degli svantaggi.

Si può pertanto concludere, così come è stato ritenuto da autorevole dottrina, che per effetto della Convenzione di New York l'art. 2 C.P.C. è stato praticamente abrogato nella parte concernente la deroga alla giurisdizione italiana in favore di arbitri che pronunziano all'estero e che la portata dell'art. 800 C.P.C. è stata correlativamente modificata.

Il contratto Pezzotta - CIPRA, la clausola compromissoria, la sentenza arbitrale si inquadrano nell'ambito dei principi enunciati.

In particolare è opportuno osservare:

1) che lo stabilito di compravendita (RICHIAMA, CON AGGIUNTA DATA SCRITTA, al testo stampato, il Contratto Tipo n. 7 di Amburgo;

2) che la merce, proveniente dal Sud Africa e dal Perù, era stata acquistata dalla ditta Becher di Bremen in base al contratto tipo n. 7 di Amburgo (da qui il collegamento fra i due contratti);

3) che la merce era "pronta da Rotterdam c/o Brusa c/o Amburgo", con completamento al transito a Chiasso;




4) che il Pasotta ha aderito allo arbitrato (contratto n. 7 di Amburgo), nominando per iscritto il suo arbitro (lettera 1°/3/70)

4. - In ipotesi, la sentenza arbitrale deve essere riconosciuta in Italia anche in base alla Convenzione italo-tedesca per il riconoscimento e l'esecutorietà delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 9/3/1936, resa esecutiva con legge 14/1/1937 n. 106, " rimessa in vigore " con scambio di note 20/11/1952.

Tale Convenzione è fatta salva, infatti, dall'art. VII della Convenzione di New York, che conferma la validità degli accordi multilaterali o bilaterali conclusi in materia.


VII (1)

L'art. 8 della Convenzione italo-tedesca dispone che per quanto riguarda il riconoscimento e l'esecutorietà delle sentenze arbitrali, la Convenzione di Ginevra del 26/9/1927 regola i rapporti fra i due stati, nella intesa che essa si applica a tutte le sentenze arbitrali pronunciate in ciascuno dei due stati, " senza riguardo alle restrizioni di cui all'art. 1, comma primo ". (alle restrizioni, cioè, di cui si è detto sopra, sub 3).



141 - 0

D. - 1



Di art. 18 della stessa Convenzione

italo - tedesca dispone poi che, fatta riserva di quanto stabilito negli artt. 3 e 4 della Convenzione stessa (contestazioni non patrimoniali, decisione contraria all'ordine pubblico), le sue norme " si applicano qualunque sia la nazionalità delle parti ".

Per quanto concerne in particolare ^{havvaarding} il richiamo alla Convenzione di Ginevra del 1927, non ha alcun rilievo ^{relief, opposizione} il fatto che l'art. VII n. 2 della Convenzione di New York ^{relief} abbia fatto " cessare gli effetti " delle Convenzioni di Ginevra.

La Convenzione bilaterale italo-tedesca, infatti, è stata fatta salva, come si è visto, dall'art. VII della Convenzione di New York, ed ha fatto proprio, con il rinvio, ^{relief} le richiamate disposizioni della Convenzione di Ginevra, per di più ^{zodat} modificandole, e sicchè esse debbono essere considerate come parte della Convenzione bilaterale e quindi non venute meno per effetto della Convenzione di New York.

5. -- Osserva infine la Corte che sussistono le condizioni di legge per la dichiarazione di efficacia della sentenza pronunciata fra le parti dal collegio arbitrale di Asburgo.

WWW.NEWMYORKCONVENTION.ORG

7/11/51

la sentenza è delittuosa
e la restituzione



Infatti, oltre ai requisiti risultanti dalla normativa che precede (validità della clausola compromissoria, giurisdizione dallo ambito amburghese, ecc.), deve darsi atto altresì:

a) che la sentenza arbitrale prodotta ha i requisiti di autenticità previsti dallo art. IV, a) della Convenzione di New York, come risulta dall'attestato in atti in data 24/5/1974 (" VEREIN DER GEBRE IDEMAENDLER DER HAMBURGER BOERSE E.V.);

Art IV (1) A)

b) che tale sentenza è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunciata (art. 797 n. 4 C.P.C.), come risulta dall'attestato 25/5/72 della Cancelleria del Tribunale Provinciale d'Amburgo;

Art 797 (4)

(Should be: Art. VII (1))

In Germany: exequatur or deposit?

c) che il contraddittorio è stato regolare, che non risultano le circostanze ostative di cui ai n. 5 e 6 dell'art. 797 C.P.C.;

d) che la controversia era suscettibile di essere regolata con arbitrato (art. II Con. New York) e che non sussistono o comunque non sono risultate le circostanze ostative di cui al n. 1 dell'art. V della Convenzione di New York;

Arbitrability Art II NYC

Art V

e) che il riconoscimento e l'esecuzione della sentenza non sono contrari all'or-

WWW.NEWTORKCONVENTION.ORG

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

diritto pubblico italiano (- art. 7 n. 2 b) Convenzione Art. 12
New York, art. 797 n. 7 C.P.C.). 797(7)

d) che la materia oggetto della
decisione arbitrale (compravendita) rientra nello
ambito dell'art. 806 C.P.C. 12
806

Deve quindi essere dichiarata l'ef-
ficacia in Italia della sentenza arbitrale pronun-
ciata ad Amburgo. Le altre domande rimangono assor-
bite in tale pronuncia, che viene emessa da questa
Corte quale giudice di primo grado, funzionalmente
competente.

Le spese seguono la soccombenza,
così liquidate: a) per il procedimento davanti al
Tribunale, £. 17.500 esborsi, £. 84.700 diritti di
procuratore, £. 300.000 onorari d'avvocato, e così
complessivamente £. 402.200; per il giudizio d'ap-
pello, £. 56.300 esborsi, £. 165.875 diritti, £.
300.000 onorari e così complessivamente £. 522.175.

- P. Q. M. -

La Corte, definitivamente pronunciando
sull'appello proposto dalla S.A.S. " CIPRA "
contro la sentenza in data 11 ottobre 1972 del Tri-
bunale di Milano, così decide:

1) Dichiarare che il Tribunale di
Milano era incompetente a conoscere la presente

controversia, di competenza di questa Corte.

2) Quale giudice funzionalmente competente di primo grado (art. 796 C.P.C.) dichiara l'efficacia nella Repubblica italiana della sentenza arbitrale pronunciata tra le parti il 19/8/1970 ad Amburgo dalla Corte Arbitrale composta secondo il regolamento del VEREIN DER GETRE IDEIHAENLER DER HAMBURGER BOERSE.

3) Respinte le altre domande, condanna il sig. Camillo Pezzotta a rimborsare alla S.A.S. CIPRA le spese processuali dei due gradi, liquidate in £. 402.200 per il giudizio davanti al Tribunale e in £. 522.175 per il giudizio davanti a questa Corte.

MILANO, il 13 dicembre 1974

Si dà atto che il Presidente del Consiglio non sottoscrive la presente sentenza perché deceduto

W. Ceccati

Giuliano Talladino sost.

Quaranta

LA CANTIERI SPA

P. 10/11

It no. 6 → Reversed by It no. 12

TRIBUNALE DI MILANO - Sez. VI civile, sentenza dell'11 dicembre 1972 (^)

Presidente, Mariconda - Estensore, Grigo

PEZZOTTA Camillo (avv. Cutrera, Leone) c. S.a.s. C.I.P.R.A. di Schmutz & C.
(avv. Uberti Bona)

La competenza funzionale inderogabile della Corte d'Appello ai sensi dell'art. 796 c.p.c. sussiste solo nell'ipotesi di accertamento costitutivo di attribuzione di efficacia in Italia alla sentenza straniera (delibazione) e non anche in sede di accertamento dichiarativo di nullità della sentenza straniera.

Presupposto di applicabilità di ogni convenzione, alla luce dei principi generali di diritto internazionale concernenti gli accordi fra Stati, è che ciascuna delle parti contraenti sia sottoposta alla sovranità di uno Stato aderente ed entrambe non soggiacciano alla sovranità di un medesimo Stato (c.d. principio dell'internazionalità dei contraenti).

La convenzione di New York del 10 giugno 1958 sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, resa esecutiva con legge 19 gennaio 1968 n. 62, si applica solo in caso di diversa nazionalità delle parti e nei limiti fissati dall'art. 2 c.p.c., che, in quanto norma generale di ordine pubblico, preclude un eventuale riconoscimento di sentenze arbitrali emesse tra cittadini italiani. Conseguentemente, una decisione arbitrale straniera emessa tra due cittadini italiani è improduttiva di qualsivoglia effetto tra le stesse parti a tenore degli artt. 2 e 800 c.p.c.

=.=.=.=

Svolgimento del processo. Essendo sorta una controversia contrattuale tra Pezzotta Camillo e la S.a.s. Cipra, quest'ultima conveniva il primo dinanzi la Camera Arbitrale della Borsa Merci di Amburgo (Germania) per ottenere la condanna del convenuto al pagamento di presunte differenze di prezzo.

La Camera Arbitrale di Amburgo, con decisione 19 agosto 1970, condannava il Pezzotta a pagare alla Cipra l'importo di L. 3.200.000, oltre il 10,5% di interessi annui alla data del ricevimento del lodo arbitrale.

Gli arbitri, inoltre, ponevano le spese arbitrali, liquidate in marchi 1.320, per tre quarti a carico del Pezzotta e per un quarto a carico della Cipra.

Conseguentemente quest'ultima emetteva nota di debito reclamando al Pezzotta il pagamento della somma complessiva di L. 3.370.180. A seguito

(^) La massima ed il testo della sentenza appaiono così come pubblicati in "Il diritto negli scambi internazionali" 1972, p. 484 ss.

di tanto, il Pezzotta con atto di citazione notificato in data 18-3-1971 conveniva avanti il Tribunale di Milano la s.a.s. Cipra instando per la declaratoria di nullità della decisione arbitrale de qua, perché contraria all'art. 2 c.p.c. e per ogni pronuncia conseguente.

Costituitasi in causa, la convenuta Cipra chiedeva la dichiarazione di incompetenza funzionale del Tribunale adito; in via subordinata, la reiezione della domanda e, a titolo riconvenzionale, la dichiarazione di efficacia in Italia del lodo tedesco ex articolo 799 c.p.c.; in via di ulteriore subordine la condanna dell'attore al pagamento della somma di lire 3.200.000, oltre gli interessi e le spese arbitrali. Acquisita adeguata notificazione, le parti costituite precisavano come in atti e la causa veniva ritenuta in decisione all'udienza collegiale del giorno 11-10-1972.

Motivi della decisione. Preliminare ed assorbente si pone l'esame dell'eccezione di incompetenza del Tribunale adito a decidere sulla domanda de qua, sollevata dalla convenuta s.a.s. Cipra.

Obietta quest'ultima che l'azione attrice deve qualificarsi come azione di accertamento dell'inefficacia in Italia di una sentenza (arbitrale) straniera od azione di accertamento negativo dell'efficacia e che, come tale, va soggetta alle regole di competenza di cui all'art. 796 c.p.c. Si rileva in proposito che la competenza funzionale inderogabile della Corte di Appello a sensi del citato articolo sussiste solo nell'ipotesi di accertamento costitutivo di attribuzione di efficacia in Italia della sentenza straniera (delibazione) e non anche in sede di accertamento dichiarativo di nullità della sentenza straniera.

Nella specie in esame la domanda che si pone in giudizio tende a fare accertare e dichiarare se è dovuto o meno il pagamento in Italia di una determinata somma di denaro da una delle parti in causa nei confronti dell'altra, cioè è intesa a costituire non la situazione giuridica che la decisione arbitrale impugnata ha prodotto, bensì ad esercitare, al fine di vederlo riconosciuto ed effettuato, un diritto che in quella situazione giuridica (così come si è prodotto in forza della sentenza straniera) ha il suo presupposto. Trattasi pertanto di un vero e proprio giudizio di cognizione, diretto ad accertare, in senso tecnico, le condizioni e i presupposti in relazione alla tutela del particolare interesse o diritto che nello stesso si persegue. Per le cennate considerazioni e posto che l'attore contesta la richiesta di pagamento avanzata dalla Cipra, radicando la presente causa come domanda diretta a paralizzare la pretesa creditoria della convenuta, appare in definitiva evidente che non può sotto tale profilo invocarsi l'applicazione dell'art. 796 e segg. c.p.c., ma che questo Tribunale deve affermare la propria competenza e conoscere della domanda in oggetto.

Tanto premesso, deve essere dichiarato inefficace il lodo arbitrale contestato, in quanto contrario all'art. 2 c.p.c. il quale, come è noto, fissa il principio generale dell'inderogabilità convenzionale della giurisdizione italiana (salve le ipotesi espressamente eccettuate). Infondato si appalesa, al riguardo, l'assunto difensivo della Cipra, la quale sostiene che la normativa di cui sopra sarebbe nella fattispecie derogata dalla legge 19-1-1968 n. 62, che ha autorizzato l'adesione dell'Italia alla convenzione di New York del 10-6-1958 sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere.

Tale protocollo si sottrarrebbe al divieto di cui all'art. 2 c.p.c. in quanto, stante il suo carattere di specialità, non potrebbe ritenersi derogato da quello generale della citata disposizione.

Secondo quanto uniformemente riconosciuto in dottrina, la convenzione invocata non è che un "aggiornamento" delle due convenzioni di Ginevra del 24-9-1923 (Protocollo relativo alle clausole d'arbitrato, reso esecutivo in Italia con legge 8 maggio 1927, n. 783) e del 26-9-1927 (Esecuzione delle sentenze straniere arbitrali, resa esecutiva in Italia con legge 18 luglio 1930, n. 1244).

Presupposto di applicabilità di ogni convenzione, alla luce dei principi generali di diritto internazionale concernenti gli accordi tra Stati, è che ciascuna delle parti contraenti sia sottoposta alla sovranità di uno Stato aderente ed entrambe non soggiacciano alla sovranità di un medesimo Stato (c.d. principio dell' "internazionalità dei contraenti").

Tali considerazioni di carattere generale, recepite dalla stessa giurisprudenza (vedasi, ad esempio, in tal senso, Cass.S.U. 13-12-1971 n. 3620) appaiono riferibili anche alla menzionata convenzione di New York, poiché non avrebbe altrimenti alcun senso che uno Stato rinunci alla giurisdizione nei confronti dei propri cittadini mediante l'adesione ad una convenzione internazionale con cui non possono che regolarsi rapporti tra Stati o tra cittadini sudditi degli Stati contraenti, senza volere considerare che un accordo internazionale non può avere ad oggetto il regolamento dei rapporti economici patrimoniali intercorrenti tra cittadini di uno Stato stesso in quanto, in tale caso, verrebbe ovviamente meno la necessità di formulare un impegno internazionale che si dimostrerebbe, in sede pratica, irrilevante.

Ne consegue che anche detto protocollo si applica solo in caso di diversa nazionalità delle parti e nei limiti fissati dall'art. 2 c.p.c. che, in quanto norma generale di ordine pubblico, preclude un eventuale riconoscimento di sentenze arbitrali emesse tra cittadini italiani. Da quanto sopra si deduce che, vertendo la controversia tra due soggetti (Pezzotta e s.a.s. Cipra) entrambi di nazionalità italiana (secondo quanto rilevasi dalla documentazione in atti), non può sussistere dubbio alcuno sulla giurisdizione del giudice italiano, così come appare evidente che una decisione arbitrale straniera emessa tra due cittadini italiani è improduttiva di qualsivoglia effetto tra le stesse parti a tenore degli artt. 2 e 800 c.p.c. Poiché, dunque, il principio generale dell'inderogabilità convenzionale della giurisdizione italiana non trova preclusione alcuna nella convenzione sopra richiamata, deve riconoscersi che l'attrice nulla deve alla soc. Cipra convenuta in forza della decisione arbitrale tedesca impugnata, stante la sua inefficacia nel nostro ordinamento. (omissis)

Tanto premesso, deve essere dichiarato inefficace il lodo arbitrale contestato, in quanto contrario all'art. 2 c.p.c. il quale, come è noto, fissa il principio generale dell'inderogabilità convenzionale della giurisdizione italiana (salve le ipotesi espressamente eccettuate). Infondato si appalesa, al riguardo, l'assunto difensivo della Cipra, la quale sostiene che la normativa di cui sopra sarebbe nella fattispecie derogata dalla legge 19-1-1968 n. 62, che ha autorizzato l'adesione dell'Italia alla convenzione di New York del 10-6-1958 sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere.

Tale protocollo si sottrarrebbe al divieto di cui all'art. 2 c.p.c. in quanto, stante il suo carattere di specialità, non potrebbe ritenersi derogato da quello generale della citata disposizione.

Secondo quanto uniformemente riconosciuto in dottrina, la convenzione invocata non è che un "aggiornamento" delle due convenzioni di Ginevra del 24-9-1923 (Protocollo relativo alle clausole d'arbitrato, reso esecutivo in Italia con legge 8 maggio 1927, n. 783) e del 26-9-1927 (Esecuzione delle sentenze straniere arbitrali, resa esecutiva in Italia con legge 18 luglio 1930, n. 1244).

Presupposto di applicabilità di ogni convenzione, alla luce dei principi generali di diritto internazionale concernenti gli accordi tra Stati, è che ciascuna delle parti contraenti sia sottoposta alla sovranità di uno Stato aderente ed entrambe non soggiacciano alla sovranità di un medesimo Stato (c.d. principio dell' "internazionalità dei contraenti").

Tali considerazioni di carattere generale, recepite dalla stessa giurisprudenza (vedasi, ad esempio, in tal senso, Cass.S.U. 13-12-1971 n. 3620) appaiono riferibili anche alla menzionata convenzione di New York, poiché non avrebbe altrimenti alcun senso che uno Stato rinunci alla giurisdizione nei confronti dei propri cittadini mediante l'adesione ad una convenzione internazionale con cui non possono che regolarsi rapporti tra Stati o tra cittadini sudditi degli Stati contraenti, senza volere considerare che un accordo internazionale non può avere ad oggetto il regolamento dei rapporti economici patrimoniali intercorrenti tra cittadini di uno Stato stesso in quanto, in tale caso, verrebbe ovviamente meno la necessità di formulare un impegno internazionale che si dimostrerebbe, in sede pratica, irrilevante.

Ne consegue che anche detto protocollo si applica solo in caso di diversa nazionalità delle parti e nei limiti fissati dall'art. 2 c.p.c. che, in quanto norma generale di ordine pubblico, preclude un eventuale riconoscimento di sentenze arbitrali emesse tra cittadini italiani. Da quanto sopra si deduce che, vertendo la controversia tra due soggetti (Pezzotta e s.a.s. Cipra) entrambi di nazionalità italiana (secondo quanto rilevasi dalla documentazione in atti), non può sussistere dubbio alcuno sulla giurisdizione del giudice italiano, così come appare evidente che una decisione arbitrale straniera emessa tra due cittadini italiani è improduttiva di qualsivoglia effetto tra le stesse parti a tenore degli artt. 2 e 800 c.p.c. Poiché, dunque, il principio generale dell'inderogabilità convenzionale della giurisdizione italiana non trova preclusione alcuna nella convenzione sopra richiamata, deve riconoscersi che l'attrice nulla deve alla soc. Cipra convenuta in forza della decisione arbitrale tedesca impugnata, stante la sua inefficacia nel nostro ordinamento. (omissis)
